

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 25 NOVEMBRE 2008

N. 182



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 24

Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.

Pag. 20514

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 25

Regolamento per la concessione di Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati.

Pag. 20518

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 26

Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Pag. 20530

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 24

Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il Regolamento (CE) n.1998 del 28 dicembre 2006 della Commissione, il Regolamento (CE) n.104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del 23 luglio 2002 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all'emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2154 del 14.11.2008

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione Puglia in attuazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*)¹.

2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio²;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

¹ Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

² Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000.

- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002³;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003⁴.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
- c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche

- ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁵.

3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) impresa di piccola dimensione: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- b) impresa di media dimensione: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- c) ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili⁶;
- d) soggetti attuatori: servizi regionali, amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi regionali per l'attuazione di misure d'aiuto in regime "de minimis".

³ Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002.

⁴ Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

⁵ Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.

⁶ Reg. CE n. 1628 del 24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006.

Art. 4
(Oggetto delle agevolazioni)

1. Il presente Regolamento si applica alle seguenti misure:

- a) aiuti agli investimenti e all'occupazione;
- b) aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere;
- c) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) aiuti alla formazione;
- e) aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
- f) aiuti in forma di garanzia.

2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.

Art. 5
(Agevolazione concedibile)

1. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concesso ad un'impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto e dalla fonte finanziaria.

2. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto *de minimis* e dai due esercizi finanziari precedenti.

3. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.

4. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi i massimali di cui ai commi 1 e 3, tale importo non può beneficiare dell'agevolazione prevista dal presente Regolamento, neppure per la parte non eccedente detto massimale.

5. I soggetti beneficiari di aiuto di cui alle lettere da a) a e) dell'art. 4 sono obbligati ad apportare

un contributo finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

6. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti sono ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 1.500.000,00 euro per impresa; detti aiuti danno luogo ad un'intensità pari ad un ESL del 13,3%.

7. Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000,00 euro; detti aiuti danno comunque luogo ad un'intensità pari ad un ESL del 13,3%.

8. La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa.

Art. 6
(Procedure di concessione delle agevolazioni)

1. I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 1237.

2. Le misure d'aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché del presente Regolamento e indicare l'importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.

3. I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca

⁷ Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998.

degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.

4. I soggetti attuatori nell'ambito delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al 3° comma devono acquisire una dichiarazione dell'impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l'impresa ha percepito altri aiuti *de minimis* durante i due esercizi precedenti e l'esercizio in corso.

Art. 7 (Cumulo degli aiuti)

1. E' consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti *de minimis* di cui al precedente articolo 4, lettera f), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale"⁸, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione"⁹ o in altre decisioni o

regolamenti specifici della Commissione.

Art. 8 (Monitoraggio e controllo)

1. Ai fini dell'omogenea applicazione e del monitoraggio delle misure d'aiuto nonché del controllo del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 e dal presente Regolamento è istituito presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione il registro regionale degli aiuti *de minimis* contenente informazioni complete su tutti gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

2. I soggetti attuatori, al fine di dar corso agli adempimenti di cui al comma precedente, sono tenuti a trasmettere all'Area relazioni annuali e specifiche comunicazioni in ordine alle misure d'aiuto attivate i cui contenuti e le relative modalità di trasmissione sono fissati con provvedimento del Direttore dell'Area.

⁸ Pubblicata in GUCE C 54 del 04.03.2006.

⁹ Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 novembre 2008

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 25

Regolamento per la concessione di Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, e il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all'emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2156 del 14.11.2008

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Uno degli ostacoli più significativi allo sviluppo economico della regione è costituito da bassi livelli di attività imprenditoriali ed in particolare dal

numero delle imprese di nuova costituzione in costante diminuzione.

2. Detto fenomeno è particolarmente grave nelle aree a maggior disagio socioeconomico in cui le imprese sono penalizzate da svantaggi strutturali legati al contesto localizzativo.

3. D'altro canto negli ultimi anni gli aiuti alla creazione di nuove microimprese hanno rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di lavoro; dette realtà imprenditoriali, inoltre, tendono a consolidarsi e a irrobustirsi sui mercati.

4. Una efficace politica di sostegno alla nascita di nuove microimprese non deve, però, consentire che si verifichino concentrazioni di imprese in settori caratterizzati da basse prospettive di crescita e modesta redditività ancorché raggiungibile in un orizzonte temporale breve o in determinati territori, al fine di evitare il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti.

5. Con il presente regolamento, adottato in conformità del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008¹, si intende agevolare la nascita di nuove imprese promosse da alcune categorie di persone svantaggiate.

**Articolo 2
(Soggetti beneficiari)**

1. I soggetti beneficiari del presente Regolamento sono le micro imprese così come classificate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003².

2. I soggetti di cui al comma precedente, al più tardi, prima della data di concessione delle agevolazioni devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;

¹ Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.

² Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

- c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- f. essere inattive alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni

3. Le imprese beneficiarie devono assicurare sino alla data di erogazione finale del contributo, oltre il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, le seguenti:

- a. non essere in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- b. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- c. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà³.

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Microimpresa: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR⁴;

- b) Imprese di nuova costituzione: impresa la cui data di costituzione ovvero di apertura della partita IVA non risulti anteriore a 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso;
- c) Impresa inattiva: impresa che non abbia emesso fatture attive o abbia percepito corrispettivi;
- d) Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- e) Soggetti che non abbiano ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente: persone che non abbiano svolto attività di lavoro subordinato regolarmente retribuito per un periodo superiore a 6 mesi;
- f) Non sono considerate persone prive di un posto di lavoro:
 - 1. i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
 - 2. i titolari di partita IVA;
 - 3. gli imprenditori e i familiari coadiutori di imprenditori;
- g) Persone in procinto di perdere un posto di lavoro:
 - 1. i dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale;
 - 2. i dipendenti di imprese posti in mobilità;
 - 3. i dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga gestiti dalla Regione Puglia;
 - 4. i dipendenti di imprese aventi sede in territori e appartenenti a settori per i quali risultano perfezionati Accordi di Programma di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 stipulati da Governo, Regione, Enti Territoriali e parti economiche e sociali e destinati alla soluzione di crisi industriali.
- h) Fornitura "chiavi in mano": fornitura completa effettuata da un unico fornitore

³ Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

⁴ Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

che realizzi l'intero investimento o lotti funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione.

Articolo 4 (Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) costruzione navale;
- c) industria carbonifera;
- d) siderurgia;
- e) fibre sintetiche;
- f) attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

2. Il presente Regolamento si applica ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi appartenenti alle sezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione ISTAT (ATECO 2007) di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 5 (Localizzazione)

1. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento possono essere concesse a microimprese aventi sede legale e operativa nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6 (Misure agevolabili)

1. Sono agevolabili gli investimenti e lo start up delle microimprese di nuova costituzione inattive alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

2. Le microimprese che possono presentare domanda di agevolazione per investimenti su tutto il territorio regionale devono essere partecipate per almeno la maggioranza, sia del capitale che dei soci, da persone che alla data di presentazione delle

domanda di ammissione alle agevolazioni appartengano alle seguenti categorie:

- giovani con età tra 18 anni e 25 anni
- soggetti con età tra 26 anni e 35 anni che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- soggetti fino a 35 anni di età che nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda abbiano completato percorsi formativi, coerenti con l'attività imprenditoriale da intraprendere, finanziati e/o autorizzati dal sistema pubblico della formazione professionale;
- persone di età tra 45 anni e 55 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- donne di età superiore a 18 anni.

3. Le microimprese di cui al comma precedente potranno essere organizzate nelle seguenti forme giuridiche:

- a) ditta individuale;
- b) società in nome collettivo;
- c) società in accomandita semplice;
- d) società a responsabilità limitata;
- e) società a responsabilità limitata unipersonale;
- f) piccole società cooperative.

4. Nell'atto costitutivo delle microimprese di cui al comma 2 deve essere inserita una specifica clausola di non trasferibilità, entro 6 anni dalla presentazione della domanda delle quote o dell'impresa a soggetti che farebbero venir meno le condizioni di accesso alle agevolazioni.

5. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno un anno dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa relativo all'iniziativa agevolata anche in conto esercizio.

Articolo 7 **(Intensità d'aiuto)**

1. Le agevolazioni non possono superare i seguenti limiti:

- contributi agli investimenti in conto impianti in misura pari al 50% delle spese ammissibili e, comunque, non superiori a Euro 150.000,00;
- contributi in conto esercizio per lo start up in misura pari al 35% delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione e 25% nei due anni successivi e, comunque per un importo non superiore a Euro 250.000,00.

2. I contributi annui in conto esercizio non devono superare il 30% dell'importo complessivo ammesso a contributo a tale titolo.

Articolo 8 **(Spese ammissibili** **relative agli investimenti)**

1. Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono

ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento.

4. Non sono, comunque, ammissibili:

- a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b) le spese relative all'acquisto di scorte;
- c) le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d) i titoli di spesa regolati in contanti;
- e) le spese di pura sostituzione;
- f) le spese di funzionamento in generale;
- g) le spese in leasing;
- h) le spese per personalizzazione di programmi informatici e/o per lo sviluppo ex novo di programmi informatici personalizzati;
- i) tutte le spese non capitalizzate;
- j) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k) le forniture cosiddette "chiavi in mano";
- l) gli acquisti da parenti o affini entro il secondo grado del beneficiario o di uno dei soci dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto di parentela sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;
- m) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Articolo 9 **(Spese ammissibili** **relative allo start up)**

1. Sono costi ammissibili nel limite del 2% dell'investimento ammissibile le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della microimpresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti

e pagati nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

- a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento;
- b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
- c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
- d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

2. Non sono, comunque, ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 50,00 euro.

Articolo 10 (Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. L'attuazione degli investimenti agevolabili potrà essere effettuata dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, anche mediante soggetti intermediari, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

2. Non possono presentare domanda di agevolazione i titolari di imprese o gli amministratori di società che nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda hanno dismesso altra attività imprenditoriale rientrando nella medesima Divisione della classificazione ISTAT (ATECO 2007).

3. La domanda di agevolazione deve essere redatta secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici avvisi pubblici, su apposita modulistica, anche informatica, predisposta dalla Regione.

4. Le domande di agevolazione devono essere

presentate alla Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione che procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria della stessa.

5. L'esame istruttorio cui vengono sottoposte le domande presentate si articola in tre fasi:

- a) una fase preliminare diretta ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione cartacea presentata (fase di esaminabilità);
- b) una seconda fase che consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti di legge e regolamento (fase di accoglibilità);
- c) una fase successiva (fase di ammissibilità) che consiste nell'esame di merito, durante la quale le domande esaminate con esito positivo in fase di accoglibilità sono sottoposte ad un processo valutativo, il quale si articola nell'esame dei dati riportati nello schema di domanda allo scopo di verificare:
 - la coerenza fra le caratteristiche del proponente e l'idea proposta;
 - l'esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l'iniziativa a partire dal momento della concessione delle agevolazioni;
 - la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

6. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, la Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

7. Nel corso della fase di merito è previsto un colloquio con il proponente volto ad accertare i requisiti professionali, adeguati alla specificità imprenditoriale che si intende intraprendere, la consapevolezza che il proponente ha del progetto presentato e degli aspetti organizzativi e gestionali con particolare riferimento alla rilevanza del ruolo dei

soggetti di cui al 2° comma dell'art. 6 nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa beneficiaria.

8. Nei casi in cui la verifica in fase preliminare si chiuda con un esito di inaccoglibilità o nella fase successiva con un esito di inammissibilità, la Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza agevolativa.

9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande, all'ammissione a finanziamento delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti.

10. Durante l'esame di merito previsto al precedente comma 5), punto c), l'importo delle agevolazioni richieste relativamente allo start up, in conformità con quanto previsto al precedente articolo 9, potrà essere rideterminato ad insindacabile giudizio della Regione.

Articolo 11 **(Modalità di erogazione)**

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Le anticipazioni potranno essere erogate, esclusivamente per la parte di agevolazioni agli investimenti in conto impianti. Le stesse saranno erogate su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3. Con esclusivo riferimento alla parte di investimento in conto impianti, la Regione Puglia potrà rilasciare, dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, comunicazione di esito positivo delle verifiche

effettuate per stati di avanzamento lavori o per saldo, riservandosi in un momento successivo la sola acquisizione delle copie delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori. L'impresa Beneficiaria, al momento della presentazione della copia delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, potrà notificare alla Regione Puglia disposizione irrevocabile all'incasso delle agevolazioni - per i corrispondenti stati di avanzamento lavori o per saldo - in favore di una Banca.

4. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio.

Articolo 12 **(Modifiche e variazioni)**

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione.

2. Variazioni delle spese ammesse per investimenti in attivi materiali ed immateriali aventi la medesima funzionalità di quelli previsti nello schema di domanda non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente ma saranno verificate in sede di erogazione delle agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori o saldo.

3. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata nei 5 anni successivi alla concessione delle agevolazioni, se non per comprovate cause di forza maggiore.

4. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall'impresa nello schema di domanda con un nuovo codice di attività non ammissibile ai sensi del precedente articolo 4, comma 2 e seguenti.

Articolo 13
(Modalità di rendicontazione
e riconoscimento delle spese)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA⁵, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 14
(Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo in conto investimenti;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle

⁵ Pubblicata in GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 15

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione Puglia e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.

4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Articolo 16

(Cumulo)

1. Gli aiuti previsti nel presente Regolamento non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, ad eccezione degli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006⁶, concessi in forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dall'art. 7 del presente Regolamento.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi della disciplina comunitaria alla ricerca, sviluppo e innovazione⁷, ivi compresi gli aiuti esentati a norma del Reg. (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008⁸, e con gli aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio⁹.

⁶ Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

⁷ Pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006.

⁸ Pubblicato in GUCE L 214 del 9.8.2008.

⁹ Pubblicati in GUCE C 194 del 18.08.2006.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 novembre 2008

Vendola

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER INVESTIMENTI
E ALLO START UP DI MICROIMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
REALIZZATE DA SOGGETTI SVANTAGGIATI**

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

Articolo 2 - (Soggetti beneficiari)

Articolo 3 - (Definizioni)

Articolo 4 - (Campo di applicazione)

Articolo 5 - (Localizzazione)

Articolo 6 - (Misure agevolabili)

Articolo 7 - (Intensità d'aiuto)

Articolo 8 - (Spese ammissibili relative agli investimenti)

Articolo 9 - (Spese ammissibili relative allo start up)

Articolo 10 - (Modalità di ammissione all'agevolazione)

Articolo 11 - (Modalità di erogazione)

Articolo 12 - (Modifiche e variazioni)

Articolo 13 - (Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)

Articolo 14 - (Revoche)

Articolo 15 - (Modalità di controllo e monitoraggio)

Articolo 16 - (Cumulo)

Allegato A

Allegato A

Sezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione ISTAT (ATECO 2007) ammissibili alle agevolazioni ai sensi del Regolamento “Aiuti agli Investimenti e allo start up di Microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”.

10.7	PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
10.85	Produzione di pasti e piatti preparati
10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13.92	Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.93	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.96	Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
13.99	Fabbricazione di altri prodotti tessili nca
14.1	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONOMICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
F	COSTRUZIONI
45.2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74.1	ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
74.2	ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
74.3	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
81.2	ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
82.3	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Regolamento “Aiuti agli Investimenti e allo start up di Microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” anche le imprese appartenenti alle seguenti divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione ISTAT (ATECO 2007), che localizzino la propria sede legale ed operativa nelle aree eleggibili quali Zone Franche Urbane così come definite con delibera CIPE n.5/2008 del 30 gennaio 2008 e con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 141080 del 26 giugno 2008.

47.2	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.4	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.5	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.6	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.78.1	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.3	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
47.78.6	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 26

Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, e il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all'emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2160 del 14.11.2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione Puglia individua nello sviluppo

sostenibile il principale fattore su cui innestare politiche di crescita e di ampliamento della base occupazionale.

2. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, sul miglioramento dell'efficienza energetica, sull'aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e sulla promozione del risparmio energetico.

3. Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro e, in generale, di stabilità sociale e dinamismo economico.

4. Le piccole e medie imprese trovano, tuttavia, difficoltà ad attuare investimenti volti alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente in ragione dei possibili incrementi dei costi complessivi di produzione.

5. Il presente regime di aiuto - esente dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008¹ della Commissione - ha per finalità la concessione alle piccole e medie imprese di aiuti ambientali per investimenti volti al miglioramento del bilancio energetico dell'impresa.

**Articolo 2
(Soggetti beneficiari)**

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 6, comma 1.

2. Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003².

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

¹ Pubblicata in GUCE L. 214 del 9/08/2008.

² Pubblicata in GUCE L. 124 del 20.05.2003.

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà³;
- i. essere in regime di contabilità ordinaria.

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

³ Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a. Media Impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro⁴;
- b. Piccola Impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro⁵;
- c. Misure di risparmio energetico di energia: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione⁶;
- d. Produzione di energia da fonti rinnovabili: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi⁷.
- d₁) fonti di energia rinnovabile: fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas⁸;
- d₂) biomassa: parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle

⁴ Racc. 2003/361/CE, pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

⁵ Vedi nota precedente.

⁶ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale – 2008/C 82/01, pubblicata in GUCE C 82 dell'01.04.2008.

⁷ Vedi nota precedente.

⁸ Idem.

- industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani⁹;
- e. Cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia meccanica¹⁰;
- f. Cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio¹¹;
- g. Attivi materiali: investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, in impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente¹²;
- h. Attivi immateriali: investimenti che comportano spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate, qualora soddisfino le seguenti condizioni:
- il relativo investimento in attivi immateriali deve essere considerato elemento patrimoniale ammortizzabile;
 - deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
 - deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa e rimanere ed essere sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui tali attivi

immateriali diventino obsoleti da un punto di vista tecnico. Qualora siano rivenduti nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili e l'importo totale o parziale dell'aiuto deve essere eventualmente rimborsato¹³.

- i. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed all'Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Articolo 4 (Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica in tutti i settori contemplati dal Trattato e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di stato (trasformazione dell'acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/ c 82/01¹⁴.

2. Non possono essere ammessi a finanziamento progetti ed erogati aiuti in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Articolo 5 (Localizzazione)

1. Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6 (Tipologie di investimento ammissibili)

1. Sono agevolabili gli investimenti per la tutela ambientale relativi:

⁹ Idem.

¹⁰ Idem.

¹¹ Idem.

¹² Idem.

¹³ Idem.

¹⁴ Pubblicata in GUCE 82 del 01.04.2008.

- a. alle misure di risparmio energetico;
- b. alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c. alla cogenerazione ad alto rendimento.

Articolo 7 **(Intensità di aiuto e forma** **delle agevolazioni concedibili)**

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:
 - per gli investimenti in risparmio energetico:
 - a) il 25% per le medie imprese;
 - b) il 35% per le piccole imprese;
 - per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili e a favore della cogenerazione:
 - a) il 50% per le medie imprese;
 - b) il 60% per le piccole imprese.
2. Qualora gli investimenti siano completati nei termini indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'intensità d'aiuto di cui al comma precedente è aumentata di 5 punti percentuali.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale.

Articolo 8 **(Costi ammissibili per investimenti** **in risparmio energetico)**

1. I costi ammissibili da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti in risparmio energetico sono quelli direttamente connessi alla tutela dell'ambiente.

Articolo 9 **(Costi ammissibili per investimenti** **in fonti energetiche rinnovabili)**

1. I costi ammissibili, da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono limitati ai

sovraccosti rispetto ai costi necessari alla realizzazione di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti per la produzione di biocarburante.

Articolo 10 **(Costi ammissibili per investimenti** **a favore della cogenerazione)**

1. Gli aiuti a favore della cogenerazione sono ammissibili se destinati:
 - a. alla costruzione di nuove unità nella cogenerazione che permettano di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE¹⁵ e della decisione 2007/74/CE¹⁶;
 - b. al miglioramento di unità di cogenerazione esistenti o alla conversione di impianti di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
2. I costi ammissibili, da porre a base del calcolo degli aiuti, sono limitati ai sovraccosti necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

Articolo 11 **(Spese ammissibili)**

1. Nella determinazione dei costi ammissibili sono da prendere in considerazione gli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali.
2. Le spese ammissibili relative agli attivi materiali devono riguardare terreni e sue sistemazioni in misura strettamente necessari agli obiettivi ambien-

¹⁵ Pubblicata in GUCE L 52 del 21.02.2004.

¹⁶ Pubblicata in GUCE L 32 del 06.02.2007.

tali di progetto, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica destinati sia a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti sia ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

3. Le spese ammissibili relative agli attivi immateriali sono quelle legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti condizioni:

- a. l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
- b. il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese delle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
- c. l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
- d. il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo degli aiuti legati agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui alla lettera c).

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i mezzi mobili targati;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Articolo 12

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. L'attuazione degli investimenti agevolabili sarà effettuata dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, anche mediante soggetti intermediari, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.

4. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
- b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione.

5. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso certificazione rilasciata da tecnici iscritti negli albi degli ingegneri da almeno cinque anni, esterni alle imprese con esclusione di quelli che hanno partecipato alla progettazione e direzione dei lavori.

6. Le domande di agevolazione devono riguardare richieste di aiuti di importo non superiore a 7,5 milioni di euro per azienda.

Articolo 13 **(Modalità di selezione dei progetti)**

1. La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico – economica e finanziaria delle proposte e avvalendosi anche di esperti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.

2. L'attività di istruttoria di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulta non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 14 **(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)**

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione, in una o

più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.

Articolo 15 **(Modifiche e variazioni)**

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

Articolo 16 **(Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)**

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da

atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA¹⁷, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute

(ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);

- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari per l'investimento agevolato (ovvero sono stati ottenuti o richiesti e in quale misura);
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 17 (Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

¹⁷ Pubblicata in GUCE L 145 del 13.06.1977 e s. m. e i.

- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 18

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.

4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la

documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Articolo 19

(Aiuti agli investimenti di importo rilevante)

1. Gli aiuti agli investimenti ambientali di cui al presente Regolamento di importo superiore a 7,5 milioni di euro per azienda sono oggetto di notifica individuale alla Commissione Europea.

2. Le domande di agevolazione di cui al comma 1 sono presentate alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica al di fuori dei bandi di cui al precedente articolo 7.

3. La Regione procederà all'istruttoria e alla valutazione della domanda, in conformità a quanto indicato negli articoli 11 e 12, e all'inoltro della stessa alla Commissione Europea per l'approvazione.

4. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è di competenza della Giunta Regionale che a tanto procede dopo l'avvenuta approvazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

5. Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 20

(Cumulo)

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento concessi per un programma di investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006¹⁸.

¹⁸ Pubblicata in GUCE L 379 del 28.12.2006.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

Articolo 21
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei termini di cui all'art. 53 della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Dato a Bari, addì 21 novembre 2008

Vendola

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

Articolo 2 - (Soggetti beneficiari)

Articolo 3 - (Definizioni)

Articolo 4 - (Campo di applicazione)

Articolo 5 - (Localizzazione)

Articolo 6 - (Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 7 - (Intensità di aiuto e forma delle agevolazioni concedibili)

Articolo 8 - (Costi ammissibili per investimenti in risparmio energetico)

Articolo 9 - (Costi ammissibili per investimenti in fonti energetiche rinnovabili)

Articolo 10 - (Costi ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione)

Articolo 11 - (Spese ammissibili)

Articolo 12 - (Modalità di ammissione all'agevolazione)

Articolo 13 - (Modalità di selezione dei progetti)

Articolo 14 - (Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

Articolo 15 - (Modifiche e variazioni)

Articolo 16 - (Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)

Articolo 17 - (Revoche)

Articolo 18 - (Modalità di controllo e monitoraggio)

Articolo 19 - (Aiuti agli investimenti di importo rilevante)

Articolo 20 - (Cumulo)

Articolo 21 - (Pubblicazione)



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**